



ORDINANZA N. 12 del 24/07/2026

OGGETTO: NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROPRIETARI DI TERRENI PRIVATI INCOLTI E/O INFESTATI DA PIANTE DI AMBROSIA. INTERVENTI DI SFALCIO ANNO 2026.

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E LAVORI PUBBLICI

Pratica trattata da: Porta Maffé Monica
Responsabile del Procedimento: Veronelli Chiara



RICHIAMATA l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia, recante "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

DATO ATTO che:

- in questi ultimi anni il numero dei soggetti che sviluppano allergie dal polline di Ambrosia risulta in continua crescita ed attualmente costituisce la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti (sintomi nasali, sintomi oculari e sintomi respiratori) che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

CONSIDERATO che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- siti preferenziali dell'Ambrosia nell'ambito urbano sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, i fossi ed in genere tutte le aree abbandonate e semiabbandonate;

RILEVATO che:

- l'incuria delle sopracitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che contribuisce alla massiccia diffusione della pianta di cui trattasi;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico (almeno due tagli) delle aree infestate da Ambrosia, nei periodi antecedenti la fioritura tra luglio e settembre, è uno strumento efficace per il contenimento della fioritura e conseguentemente della aerodiffusione del polline;

DATO ATTO che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio nell'ambito del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico;

RITENUTO di dover disporre in tempo utile misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dal polline dell'Ambrosia;

RITENUTO pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

VISTE le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

VISTA la nota dell'ATS MILANO Città Metropolitana, prot. ATS n.164592/26 del 08.07.2026 pervenuta in pari data prot 11685/2026 e relativo allegato tecnico aggiornato, in merito alla prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia in Lombardia, con indicazione dei possibili metodi da adottare a livello comunale per contenere la diffusione;

RILEVATO che lo sfalcio risulta il metodo di lotta più efficace e facilmente praticabile su diverse tipologie di terreno e che, da sperimentazione recepita nell'allegato 1 alla nota di cui sopra - "Metodi di Contenimento di Ambrosia Artemisiifolia", risulta possibile ridurre a due il



numero degli sfalci con risultati sostanzialmente identici a quelli ottenuti con i tre interventi di cui all'Ordinanza Regionale n. 25522/1999;

VISTO l'art. 32, comma 3°, della Legge 23.12.1978, n. 833 con successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Edilizio comunale e il Locale Regolamento d'Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 111/2000 del 9 novembre 2000 – prot. n. 21674 – in materia di pagamento in via breve di sanzioni amministrative;

ORDINA

Ai proprietari di terreni incolti ubicati all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze di esso, ai conduttori di orti urbani ed ai proprietari di aree adibite a giardino, ai responsabili di cantieri edili aperti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza

1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
2. di eseguire tra luglio ed agosto periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro proprietà/conduzione ed il successivo mantenimento delle stesse in condizioni di decoro e salubrità;
3. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile, con previsione di sfalci obbligatori nei seguenti periodi:
 - 1° sfalcio: terza decade di luglio
 - 2° sfalcio: fine seconda decade/inizio terza di agostoe, se necessario, un ulteriore sfalcio nella prima decade del mese di settembre 2026.

INVITA

- La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba infestante negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- I proprietari di aree adibite a coltivazione di graminacee e/o altre specie di essenze arboree che favoriscono la proliferazione dell'Ambrosia a provvedere immediatamente al termine della loro coltivazione all'aratura di dette aree o a qualsiasi altro provvedimento atto ad eliminare l'insistenza della pianta sul territorio;

AVVERTE

Che chiunque violi le presenti disposizioni e pertanto non effettuerà i tagli previsti sarà punito con la sanzione amministrativa di Euro 206,58.

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno, si provvederà ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE



La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Pero.

La trasmissione di copia del presente atto a
ATS Milano – dipartimento di Prevenzione Medica – dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Comando di Polizia Locale – Sede

Gli uffici di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza stessa.

Alla presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Antonino Mario Renato Abbate